



Mio figlio è malato devo lavorare – cosa prevede la legge

La legge sul lavoro (LL) tutela i lavoratori con obblighi familiari; può trattarsi di cura di figli minori – fino a 15 anni di età – o di altri familiari.

Attenzione: la legge non si applica a tutti i datori di lavoro

Manuela **Info.Maternità**: essere genitore e lavorare

➔ http://www.infomaternita.ch/il_bebe_e_nato/essere_genitore_e_lavorare

L'articolo 36 della legge lavoro (LL) prevede disposizioni da osservare rispetto a collaboratori con obblighi familiari; in particolare:

- Il datore di lavoro è tenuto a tener conto degli impegni di famiglia nel determinare orari di lavoro e pause dei collaboratori;
- I lavoratori con obblighi familiari possono essere chiamati a svolgere straordinario solo con il loro consenso;
- su richiesta del collaboratore, il datore di lavoro deve concedere una pausa di mezzogiorno di almeno un'ora e mezza

Manuale **Info.Maternità**: diritti

➔ http://www.infomaternita.ch/il_bebe_e_nato/essere_genitore_e_lavorare/diritti

Malattia del figlio

In caso di malattia del figlio e previo certificato medico, la LL consente al lavoratore la facoltà di tre giorni di assenza dal lavoro, per la cura del figlio; tale termine vale per ciascun caso di malattia.

Tuttavia, l'osservanza del principio di buona fede è importante: dal lavoratore ci si aspetta – ad esempio – che ricerchi (altre) soluzioni di assistenza e che torni al lavoro prima possibile, anche se il termine dei tre giorni non è ancora scaduto; inoltre ci si aspetta che egli adotti specifiche misure in caso di malattia ricorrente o cronica.

Manuale **Info.Maternità** : Malattia del figlio

➔ http://www.infomaternita.ch/il_bebe_e_nato/essere_genitore_e_lavorare/malattia_di_un_figlio

La Croce Rossa svizzera offre in molte regioni un servizio di assistenza per bambini malati a pagamento

Scheda 19 «Tata, nonna o nido – tutto sulla custodia dei bambini»

➔ http://mamagenda.ch/tools/19_custodia_bambini.pdf

Anche in caso di assenza dovuta a malattia del figlio, al lavoratore spetta il pagamento del salario, trattandosi di assenza ai sensi dell'art. 324a Codice delle obbligazioni: impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore; per non parlare dell'obbligo che incombe ai genitori di prendersi cura dei figli. Si ritiene che tre giorni siano sufficienti per assicurare altre forme di custodia del figlio. In queste situazioni, il pagamento del salario è equiparato al caso di malattia dello stesso lavoratore: la durata della salvaguardia del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro, commisurato a scale cantonali.

Manuale **Info.Maternità** : pagamento del salario

➔ http://www.infomaternita.ch/in_attesa_del_bebe/assenze_ferie/pagamento_del_salario_in_caso_di_assenza

Informatevi se il datore di lavoro dispone di una polizza (assicurazione per perdita di guadagno) che garantisce una migliore copertura rispetto a all'ordinaria indennità giornaliera di malattia.